

**Oggetto:****Protezione acustica degli edifici:  
nuova norma UNI sulla classificazione acustica degli edifici e nuovo decreto legislativo**

Il quadro normativo e legislativo italiano in materia di protezione acustica degli edifici sta subendo una nuova evoluzione che potrebbe avere diverse ripercussioni sul settore edilizio e sulla qualità acustica degli edifici costruiti nei prossimi anni.

**Progetto di norma UNI  
Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari- Procedura di  
valutazione e verifica in opera**

L'UNI sta elaborando una nuova norma che definisce i criteri per la misurazione e valutazione di alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici.

Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti) per l'intera unità immobiliare proponendo inoltre una valutazione globale dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare (con un unico indice descrittore).

Il progetto di norma UNI ha da poco terminato la fase di inchiesta pubblica, durante la quale sono stati presentati circa 270 commenti (molti di carattere tecnico) per cui dovrebbe essere pubblicata appena dopo la pausa estiva (il 7 giugno si è tenuta la riunione UNI del gruppo di lavoro, al quale AIPE ha partecipato, in cui sono state analizzate e valutate le osservazioni pervenute).

La norma si applica alle unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d'uso: residenze; uffici; alberghi e pensioni; attività ricreative o di culto (salvo il caso di specifici ambienti in cui la qualità acustica sia una caratteristica fondamentale da valutare mediante una progettazione acustica particolarmente specifica) e attività commerciali (si esclude quella agricola, artigianale e commerciale),

La qualità acustica degli edifici è definita mediante la valutazione in opera delle seguenti grandezze, già considerate nel DPCM 97:

1. indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di facciata;
2. indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di divisori verticali e orizzontali fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari;
3. indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti appartenenti a differenti unità immobiliari;
4. livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo;
5. livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo.

Una volta effettuata la verifica acustica che consente di determinare le prestazioni acustiche degli elementi tecnici delle unità immobiliari si procede a valutare le classi acustiche sulla base di un opportuno metodo.

Per ognuna di queste grandezze vengono definite 4 classi alle quali viene attribuito questo significato:

- ☞ classe I: prestazioni acustiche ottime;
- ☞ classe II: prestazioni acustiche buone;
- ☞ classe III: prestazioni acustiche di base;
- ☞ classe IV: prestazioni acustiche modeste.

Di seguito si riporta il prospetto 1 della norma contenente i valori limiti dei diversi elementi tecnici:

**Prospetto 1 Classificazione acustica di unità immobiliari in funzione dei requisiti prestazionali**

Classe	Indici di valutazione			d) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo  $L_{ic}$ dB(A)	e) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo  $L_{id}$ dB(A)
	a) Isolamento acustico normalizzato di facciata  $D_{2m,nT,w}$ dB	b) Potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti di differenti unità immobiliari  $R'_w$ dB	c) Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari  $L'_{nw}$ dB		
I	≥ 43	≥ 56	≤ 53	≤ 25	≤ 30
II	≥ 40	≥ 53	≤ 58	≤ 28	≤ 33
III	≥ 37	≥ 50	≤ 63	≤ 32	≤ 37
IV	≥ 32	≥ 45	≤ 68	≤ 37	≤ 42

Per gli alberghi, gli ospedali e le scuole, oltre ai cinque requisiti sopra enunciati, sono stati individuati ulteriori requisiti di isolamento acustico al fine di garantire una qualità acustica anche fra ambienti interni allo stesso edificio (per esempio per camere d'albergo, camere di degenza, aule).

Nel caso di ospedali e scuole non è prevista la classificazione, ma sono tuttavia indicati dei valori limite di riferimento per ognuno dei requisiti considerati. (Appendice A).

**Decreto Legislativo**

**“Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n°88”**

Nel contempo il Ministero dell’ambiente sta elaborando un nuovo decreto legislativo che andrà ad abrogare, e quindi a sostituire, il DPCM 5/12/97 fino ad oggi unico riferimento in materia.

La norma UNI sopra citata costituirà la base tecnica del nuovo decreto sui requisiti acustici degli edifici per il quale il Governo ha delega fino al prossimo 30 luglio 2010 (così come previsto dalla “Legge comunitaria 2009”)

Il decreto determina i requisiti acustici prestazionali degli edifici e dei loro componenti in opera, prescrivendo dei valori limiti da rispettare diversificati in base alla destinazione d’uso (nel caso di ospedali, scuole ed edifici ad essi assimilabili i requisiti acustici passivi da prendere in considerazione sono in numero maggiore).

Inoltre per quanto riguarda il requisito “isolamento acustico normalizzato di facciata” , il valore minimo da rispettare è individuato tenendo conto della zonizzazione acustica del territorio comunale e delle eventuali fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (per cui un edificio collocato in un contesto più rumoroso dovrà avere un  $D_{2m,nT,w}$  maggiore di uno stesso edificio che sorge in un territorio acusticamente più tranquillo).

La rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dal decreto deve essere dimostrata in fase di progetto e certificata esclusivamente con verifiche acustiche eseguite in opera.

Il decreto introduce inoltre la classificazione acustica delle unità immobiliari, rendendola obbligatoria per i nuovi edifici e per ristrutturazione edilizia, specificando inoltre che, nel caso di nuovi edifici, essa deve essere riportata nell’atto di compravendita.

Quanto prescritto diviene di fondamentale importanza ai fini dell’ottenimento del rilascio dell’agibilità/abitabilità: è specificato infatti che il comune è obbligato a richiedere documentazione relativa al progetto dei requisiti acustici passivi o dichiarazione di un tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limiti, così come documentazione relativa al collaudo in opera.